

1.10.7.1/84

Consiglio Regionale del Piemonte



P00000238/DC-R 11/02/17 DC

Al Signor Presidente della
Giunta regionale del Piemonte
On Sergio CHIAMPARINO
Piazza castello 165
10122 TORINO

Al Signor Presidente del
Consiglio regionale del Piemonte
Sig. Mauro LAUS
Via Alfieri 15
10121 TORINO

Al Presidente Associazione
Nazionale Comuni Italiani-
ANCI Piemonte
On. Piero FASSINO
Via Palazzo di città 1
10100 TORINO

Al Sindaco della Città
metropolitana
On. Piero FASSINO
Via Maria Vittoria 12
10123 TORINO
protocollo@cert.provincia.torino.it

E, p.c. Consulta delle Elette
via Arcivescovado, 12 C
10121 Torino

**Oggetto: Segnalazione in ordine ad adempimenti conseguenti alla legge 215/2012
in materia di pari opportunità di genere alla luce del quadro normativo
costituzionale e del parere 93/015 del Consiglio di Stato del 19 gennaio 2015- sez.I**



Con la presente ritengo opportuno, nell'esercizio della pubblica funzione di garante del diritto alla buona amministrazione e di partecipazione, nel rispetto delle pari opportunità, nella specie di genere, e tutore di legalità e regolarità amministrativa, segnalare all'attenzione delle S.LL.III.me il parere del Consiglio di Stato 93/2015 depositato il 19.1.2015.

Il parere è conseguente alla L. n. 215/2012 che ha dettato nuove disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli enti locali e nei Consigli comunali, regionali, nonché nella composizione delle Commissioni di concorso nelle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, l'art. 1, comma 1, della legge suddetta ha modificato il comma 3 dell'art. 6 d.lgs. n. 267/2000, (T.U. Enti locali) prevedendo che gli Statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della l. n. 125/1991, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune e della Provincia, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti.

Lo stesso art. 1, al comma 2, stabilisce, inoltre, che gli enti locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, debbano adeguare i rispettivi Statuti e regolamenti alle novellate disposizioni dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 267/2000.

Inoltre, ulteriori disposizioni introdotte dalla l. n. 215/2012 tendono a rendere effettiva la presenza di entrambi i sessi nei Consigli comunali, sia nella formazione delle liste dei candidati, sia nelle relative consultazioni elettorali, sia nella formazione delle Giunte comunali e provinciali *«nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini»*.

La citata legge 215/2012, del resto, ha specificato ulteriormente quanto già sancito in materia da fonti nazionali e sovranazionali, quali l'art. 51 Cost., l'art. 1 D.Lgs. n.

198/2006 (Codice delle pari opportunità) e l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il Consiglio di Stato, Sez I, con il parere 93/15, ha stabilito che se non è rispettata la parità di genere, ed il Sindaco o il Presidente della Regione non intervengono a rimuovere la situazione incostituzionale, deve essere nominato un "commissario ad acta" per la modifica del relativo Statuto.

Nella concreta applicazione della legge sopra menzionata rilevano incertezze applicative a cui il Consiglio di Stato ha dato soluzione, così riassumibili:

- se le delibere di Giunta e Consiglio adottate dagli organi composti da soli uomini, quindi in violazione della l. n. 215/2012, siano legittime;
- se la l. n. 215/2012 si applichi esclusivamente alle Amministrazioni locali elette dopo l'entrata in vigore della stessa o anche alle Amministrazioni elette prima dell'entrata in vigore della suddetta norma;
- se e quale sia la percentuale necessaria che gli Statuti degli enti locali devono prevedere al fine di garantire il livello minimo costituito dalla rappresentanza di genere;
- se vi siano particolari procedure che il Sindaco deve attuare per dimostrare che, nonostante abbia posto in essere ogni utile iniziativa idonea a garantire l'applicazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna, non sia riuscito a raggiungere tale obiettivo e abbia dovuto nominare tutti assessori di sesso maschile.

Si sottolinea che a norma dell'art. 120 Costituzione i poteri sostitutivi possono essere esercitati dal Governo nei confronti delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nei seguenti casi:

- mancato rispetto della normativa comunitaria;
- per tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai governi locali.

L'osservanza della parità di genere attiene senza dubbio alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti diritti politici ai sensi dell'art. 3 Costituzione.

La sezione I del Consiglio di Stato ha affermato con il parere che sarebbe fuorviante non rendere rilevante e concludente, nel senso della cogenza, il termine di sei mesi per l'adeguamento statutario da parte dei governi locali, in quanto per la sua inosservanza il legislatore non abbia previsto una specifica sanzione.

L'inosservanza rappresenta d'altronde una violazione di principi costituzionali che qualificano la stessa struttura democratica della rappresentanza.

Ne deriva, secondo il parere del Consiglio di Stato che, in caso di violazione, si rende necessaria l'attivazione del potere sostitutivo ai sensi di quanto previsto dagli articoli 136, 137 e 138 del TUEL.

Il Ministero dell'Interno ha anche richiesto al Consiglio di Stato un parere in merito alla validità delle deliberazioni di Giunta e Consiglio adottate da organi composti da soli uomini in violazione della L. n. 215/2012.

Relativamente al quesito posto dal Viminale in ordine alla decorrenza temporale della normativa, il Consiglio di Stato ha affermato che le disposizioni della L. n. 215/2012 debbano applicarsi soltanto all'atto del rinnovo del Consiglio o nel caso di dimissioni o di surrogazione di un membro della Giunta.

Circa, invece, i dubbi su quale debba essere la ripartizione percentuale minima tra i due sessi previsti dagli Statuti a garanzia della rappresentanza di genere, la Sezione ha precisato che ciò non significa parità assoluta di presenze maschili e femminili, quanto piuttosto evitare l'irragionevole preponderanza di un sesso rispetto all'altro.

La quantificazione proporzionale tra le diverse rappresentanze di genere è comunque data dalla Legge n. 56/2014, la cosiddetta Legge Del Rio, il cui art. 1, comma 137, recita: *"Nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno*

dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”; il Sindaco fa parte del computo della percentuale come componente della Giunta.

Sull’interpretazione dell’art. 1, comma 137, relativamente alla proporzionalità tra i due generi, si è posto il dubbio se la disposizione riguardasse solo Giunte di Comuni e Unioni di Comuni.

Questa limitazione non è stata ritenuta accettabile dal Consiglio di Stato anche prendendo a riferimento la sentenza del TAR del LAZIO, Sezione II bis, n. 633 del 21 gennaio 2013 che afferma la cogenza del principio della parità di genere e costituisce un vincolo cui deve conformarsi l’esercizio del potere pubblico, aggiungendo che il principio di non discriminazione ha carattere generale e validità sia per l’ordinamento sovranazionale che interno individuando una soglia quanto più approssimativa alla pari rappresentanza, da indicarsi nel 40% di persone del sesso sotto rappresentato, giacché in quanto diversamente verrebbe vanificata la portata precettiva delle norme e del principio stesso, non virtuale ma da rendere concreto.


Si rende pertanto opportuna l’odierna nota, al fine di consentire, in ipotesi, alle SS.LL. ogni necessaria e opportuna verifica, con l’occorrenza adozione di ogni determinazione di competenza.

Si resta a disposizione, auspicando di avere fornito un utile contributo, in attesa di cortese riscontro.

Con i più cordiali saluti.

IL DIFENSORE CIVICO

Avv. Antonio Caputo



AC/EB